



SCHEMA DELLE PRINCIPALI OBBLIGAZIONI E VIOLAZIONI DI NATURA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, NORMALMENTE CONNESSE ALL'ASSUNZIONE ED ALL'IMPIEGO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO IDONEO AL LAVORO

OBBLIGAZIONI CIVILI

1) PAGAMENTO DI CONTRIBUTI E PREMI

Si configura l'ipotesi di evasione nel caso in cui l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi INPS o i premi assicurativi all'INAIL, occulta o comunque omette di denunciare rapporti di lavoro in essere o le relative retribuzioni erogate. Oltre alle specifiche sanzioni amministrative inerenti le omissioni di denuncia e/o di registrazione indicate al capitolo successivo, a titolo di sanzione civile l'art.116, commi 8 e ss., della legge 23 dicembre 2000 n°388 prevede il pagamento di una somma pari al 30 per cento dei contributi in ragione d'anno (con il limite massimo del 60%), oltre al pagamento degli interessi di mora, da calcolarsi mediante somma della percentuale corrispondente al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R., che sostituisce il previgente Tasso Ufficiale di Sconto, pari al 4,50% in base al provvedimento della Banca d'Italia del 10.5.01, in Gazz. Uff. n°111 del 15.5.01) al tasso legale di interesse fissato nella misura del 3,5% dal 1.1.2001.

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

2) OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI

2.1) per l'assicurazione della invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione: oltre al pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive, sanzione amministrativa da £.12.000 a £.100.000 per ogni dipendente (art.23 L.4.4.52. n°218);

2.2) per la cassa assegni familiari: oltre al pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive, sanzione amministrativa da £.200.000 a £.2.000.000 (art.82 T.U. 30.5.55 n°797);

2.3) per la cassa integrazione guadagni: oltre al pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive, sanzione amministrativa da £.200.000 a £.1.000.000 (art.16, comma 1, Dlgs. 9.11.45 n°788, nonché artt.8 e 9 L.3.2.63 n°77, L.2.2.70 n°14 e L.6.12.71 n°1058);

2.4) per l'assicurazione contro le malattie: oltre al pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive, sanzione amministrativa da £.12.000 a £.100.000 per ogni dipendente (art.23, comma 1, L.4.4.52 n°218);

2.5) per la tutela delle lavoratrici madri: stessa sanzione prevista al capoverso precedente (art.21, comma 1 e penultimo comma, L.30.12.71 n°1204);

2.6) per la gestione case lavoratori (Gescal): sanzione amministrativa fino a un massimo di £.1.500.000 (art.11, penultimo comma, L.14.2.63 n°60, nonché artt.1 e 4 D.M. 20.11.63, integrati dall'art.76, comma 2, L.23.12.78 n°833);

2.7) per INAIL (oltre al pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive) in caso di omesso versamento, come pure in caso di omessa comunicazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza della rata di premio dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte nel periodo precedente: sanzione amministrativa da £.50.000 a £.300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a £.100.000 (art.195 T.U. 30.6.65 n°1124).

3) DENUNCIA MENSILE INPS MOD. DM10 (art.30 L.21.12.78 n°843 e successive integrazioni e modifiche)

Il datore di lavoro che non provvede all'invio della denuncia, ovvero fornisce dati inesatti o incompleti è soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento della sanzione amministrativa di € 50.000.

La denuncia deve essere corredata di indicazione del codice fiscale del lavoratore, che può rivolgersi all'ufficio periferico competente del Ministero delle Finanze onde ottenere il rilascio del c.d. "tesserino" attributivo del codice fiscale. Mentre in passato detto tesserino veniva consegnato a chiunque ne facesse richiesta (a prescindere dalla regolarità o meno del soggiorno), sempre più frequentemente si applica ora la prassi di richiedere la previa esibizione del permesso di soggiorno;

4) DENUNCE PERIODICHE INPS MOD.01/M

Dal 1.1.98 i sostituti d'imposta debbono rilasciare ai lavoratori dipendenti una certificazione unica, non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS nonché agli altri enti e casse previdenziali, attestante l'ammontare complessivo delle retribuzioni imponibili corrisposte e delle ritenute operate (mod. CUD): per omessa consegna all'INPS o per compilazione infedele o incompleta, sanzione di € 10.000 per ciascun dipendente interessato; per omessa consegna al lavoratore nei termini di cui sopra o per consegna con dati inesatti, sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 per ciascun lavoratore interessato (art.4 D.L. 352/78, art.2 D.L.463/83, art.7 Dlgs 2.9.97 n°314).

5) COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEI DATI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI

La comunicazione delle generalità, delle qualifiche e del codice fiscale dei lavoratori deve avvenire con periodicità annuale in occasione dell'autoliquidazione del premio: per omessa comunicazione la sanzione amministrativa è di € 20.000 per ogni nominativo (art.2 bis DL. 15.1.93 n°6 convertito con L.17.3.93 n°63).

6) LIBRO MATRICOLA

6.1) per omessa o non tempestiva registrazione dei lavoratori: sanzione amministrativa da € 12.000 a € 60.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 20.000 (art.142, comma 2, RD 1422/24);

6.2) per omessa esibizione del libro matricola (e conseguente impossibilità di accertare la corretta compilazione): sanzione amministrativa da € 500.000 a € 3.000.000, ovvero, in misura ridotta pari a € 1.000.000 (art.2 D.L. 14.6.95 n°232 e successivi decreti);

6.3) per utilizzo di libro matricola irregolare o non completa registrazione dei dati obbligatoriamente previsti: sanzione amministrativa come al precedente punto 6.1;

6.4) per uso di libro matricola non vidimato dall'Inps: sanzione amministrativa da € 50.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (art.15 Dlgs 758/94);

6.5) per omessa conservazione per 10 anni dall'ultima registrazione: sanzione amministrativa da € 30.000 a € 150.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 50.000 (art.42, comma 2, L.153/69);

6.6) per omessa registrazione delle persone a carico dei lavoratori e per le quali sono dovuti e corrisposti gli assegni familiari: sanzione amministrativa da € 100.000 a € 1.000.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 200.000 (art.85, comma 1, DPR n°797/55).

7) LIBRO PAGA

7.1) per mancanza del libro paga o per uso di libro paga irregolare o per omessa registrazione di uno o più lavoratori o per omessa registrazione delle ore di lavoro prestate: : sanzione amministrativa da € 50.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (art.15 Dlgs 758/94);

7.2) per uso di libro paga non vidimato o contenente spazi in bianco fra le registrazioni riportate o contenente abrasioni o cancellazioni tali da rendere illeggibili le scritturazioni già riportate : sanzione amministrativa da € 50.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (art.15 Dlgs 758/94);

7.3) per omessa conservazione per 10 anni dall'ultima registrazione: sanzione amministrativa da € 30.000 a € 150.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 50.000 (art.42, comma 2, L.153/69);

7.4) per omessa registrazione degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori: sanzione amministrativa da € 100.000 a € 1.000.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 200.000 (art.85, comma 1, DPR n° 797/55);

7.5) per omessa registrazione giornaliera delle ore di lavoro ordinarie effettuate nel giorno precedente: sanzione amministrativa da € 50.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (art.15 Dlgs. 758/94 e art.25, comma 1, T.U.1124/65));

7.6) per omessa registrazione giornaliera delle ore di lavoro straordinarie effettuate nel giorno precedente, in modo distinto rispetto alle ore ordinarie: sanzione amministrativa da € 50.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (art.15 Dlgs. 758/94 e art.20, n°2, T.U.1124/65));

8) COLLOCAMENTO

8.1) per assunzione senza la prescritta comunicazione entro 5 giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego: sanzione amministrativa da € 500.000 a € 3.000.000 per ogni lavoratore irregolarmente assunto, ovvero, in misura ridotta, pari a € 1.000.000 (art.9 bis L.608/96); tale sanzione, secondo un recente orientamento interpretativo del Ministero del Lavoro, non dovrebbe essere applicata nel caso di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa, non essendo ritenuta in tal caso esigibile l'osservanza di detto obbligo;

8.2) per omessa consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione prevista dall'art.2 DL. 14.6.95 n°232 e successive disposizioni: stessa sanzione di cui al capoverso precedente;

8.3) per omessa comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro 5 giorni, della cessazione del rapporto di lavoro: sanzione amministrativa da € 100.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (vedasi però la tesi ministeriale citata al punto 8.1) .

9) LIBRETTO DI LAVORO

Per assunzione di lavoratore non provvisto di libretto di lavoro, ovvero per effettuazione sul libretto di registrazioni inesatte o incomplete, ovvero per mancata riconsegna al lavoratore cessato: sanzione amministrativa da € 50.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (art.8 Dlgs 758/94); se la violazione riguarda più di 5 lavoratori la sanzione va da € 300.000 a € 2.000.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 600.000.

10) PROSPETTO PAGA

Per omessa consegna al lavoratore del prospetto paga o consegna di prospetto inesatto: sanzione amministrativa da € 50.000 a € 300.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 100.000 (art.10 Dlgs 758/94).

11) DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA

Per omessa denuncia entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza dell'assunzione (come pure dell'ospitalità a qualsiasi titolo) dello straniero: sanzione amministrativa da € 300.000 a € 2.000.000, ovvero, in misura ridotta, pari a € 600.000 (artt. 147 e 17 bis R.D. 18.6.31 n° 773, art.7 Dlgs 25.7.98 n°286);

VIOLAZIONI PENALI

12) IMPIEGO SENZA IDONEO PERMESSO DI SOGGIORNO

- per l'impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno idoneo allo svolgimento di regolare attività lavorativa ed in corso di validità: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.000.000 a € 6.000.000 (art.22, comma 10, Dlgs 25.7.98 n°286, "Testo Unico sull'Immigrazione"). Un'interpretazione letterale della norma porterebbe all'applicazione della sanzione nei confronti di qualsiasi rapporto di lavoro che non sia sorretto da uno specifico permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ciò sarebbe, tuttavia, in palese contrasto con altre disposizioni dello stesso Testo Unico, laddove si prevede che il

permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per motivi di famiglia, per motivi di studio e per motivi umanitari (gli ultimi due con certi limiti quantitativi e/o temporali), possano essere utilizzati anche per lo svolgimento di regolari rapporti di lavoro subordinato.

La sanzione penale in esame può essere "depenalizzata" mediante domanda di oblazione amministrativa con ammissione al pagamento, prima dell'apertura del dibattimento, di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, ovvero £ 3.000.000, oltre le spese del procedimento. L'oblazione estingue il reato.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002 n°189, quindi con riferimento a rapporti di lavoro che abbiano avuto prosecuzione od inizio successivamente al 10.09.02, la medesima condotta è ORA punita con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato; poiché la sanzione pecuniaria non è più considerata come alternativa bensì in aggiunta alla sanzione detentiva, non è più possibile beneficiare della c.d. depenalizzazione di cui si è accennato sopra.

13) FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA IRREGOLARE NEL TERRITORIO

-la condotta dei datori di lavoro che assumono e mantengono alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno valido, in base alla prassi ormai pressoché costante degli uffici di polizia giudiziaria, viene ritenuta illecita anche per violazione dell'art.12, comma 5, del d.leg.vo 286/98 (rimasto inalterato a seguito della legge 189/02), che prevede la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a lire trenta milioni nei confronti di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto (ovvero anche il minor costo del lavoro per mancato versamento dei contributi) dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle altre attività punite dallo stesso art.12 citato, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

14) ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

14.1) per omesse registrazioni o denunce obbligatorie o irregolarità delle stesse, comunque strumentali all'omesso versamento di contributi per un importo mensile di contributi non inferiore a £.5.000.000: reclusione fino a due anni (art.37 L.689/81); a seguito della Legge Finanziaria 2001 è stata introdotta una modifica (art.116, comma 19) che lascia inalterata la sanzione -- per la quale non è possibile la depenalizzazione a mezzo domanda di oblazione -- e che definisce in modo alternativo la "soglia" della procedibilità penale, in base al maggior importo tra la somma di £.5.000.000 e la somma corrispondente al 50% dei contributi complessivamente dovuti;

14.2) per omesso versamento di ritenute previdenziali effettuate nei confronti dei dipendenti: reclusione fino a tre anni e multa fino a £.2.000.000 (art.2 DL. 12.9.93 n°463 conv. con L.11.11.83 n°638, Dlgs 24.3.94 n°211), ma si prevede la non punibilità per chi provveda a sanare entro tre mesi dalla contestazione.